

ARPAT

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n° 191 del 09.12.03

OGGETTO: Direzione – Settore Tecnico Settore tecnico Promozione e produzione delle attività e dei servizi - Adesione al “Consorzio Energia Toscana” s.c.r.l., per la modifica dei contratti di fornitura di energia elettrica nelle sedi ARPAT.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la L.R.I. n° 66 del 18 Aprile 1995 avente per oggetto l’istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana”;

Vista la Deliberazione della G.R.I. n° 822 del 25.07.2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Ricordato che il sottoscritto con decreto n° 472 del 02.07.2003 ha deciso di inoltrare la richiesta di adesione al “Consorzio Energia Toscana (CET)”, consorzio senza scopo di lucro, con sede a Firenze via Bardazzi 11 costituito con atto del 28.11.2001 (Allegato “A”) tra le Aziende U.S.L. 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e le Aziende Ospedaliere di Pisa, Careggi e Meyer per conseguire l’acquisto dell’energia elettrica necessaria a soddisfare il fabbisogno delle strutture dell’Agenzia i cui consumi integrano i presupposti richiesti dalla più volte richiamata normativa, strutture che al momento dell’adozione del richiamato decreto erano: Dipartimenti provinciali di: Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Arezzo, Firenze, Pistoia, Prato e Pisa, il Servizio Sub provinciale di Piombino e questa Sede;

Considerato che, successivamente, i soggetti aderenti al consorzio si sono costituiti in "Società Consortile a r.l." con atto notaio Romoli Roberto rep. 23901 fasc. 11745 del 18.07.2003 (Allegato "A" dal quale sono stralciati tutti gli allegati ad eccezione dell'allegato sub "N") e che il sottoscritto, così come previsto, ha inoltrato la richiesta di adesione accettata dalla predetta società consortile (lettera del 24.11.2003: allegato "B");

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico;


DECRETA

1. di prendere atto che le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere (Aziende U.S.L. 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e le Aziende Ospedaliere di Pisa, Careggi e Meyer) che si costituirono in "Consorzio" con scrittura privata del 28.11.2001 con sede a Firenze, via Bardacci 11, hanno costituito la società consortile a responsabilità limitata “Consorzio Energia Toscana (CET)” con sede a Firenze via Caduti di Cefalonia 44 (Allegato "A" e sub allegato "N");
3. di dare atto che la domanda di adesione inoltrata da questa Agenzia è stata accettata (Allegato "B") e di quantificare in € 475,00 l'ammontare della quota a carico di questa Agenzia;
4. di confermare che gli atti relativi alla adesione verranno sottoscritti dalla Dott.ssa Daniela Bambini, Direttore Amministrativo, quale procuratore speciale del sottoscritto in forza dell’atto del Notaio Roberto Romoli di Firenze Rep. n° 21567 Fasc. n° 10514 del 02.07.2001;

4. di individuare, quale "Responsabile del procedimento" ai sensi della L. n° 241 art. 4 del 07.08.1990 il dott. Marco Mazzoni, Responsabile del Settore Tecnico Settore tecnico Promozione e produzione delle attività e dei servizi e Responsabile del contratto l'Ing. Domenico D'Amico, "Energy Manager" dell'Agenzia;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 41 della L.R.T. n° 22 del 08.03.2000;
6. di trasmettere il presente decreto al Collegio dei Revisori ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 41 della L.R.T. n° 22 del 08.03.2000.

IL DIRETTORE GENERALE

(dr. Alessandro Lippi)



ATTO COSTITUZIONALE DELLA SOCIETA' CONSORTILE
 RAPPRESENTAZIONE ITALIANA

Il giorno diciotto luglio duemilatre, in Firenze, Via Giusti n. 3, piano primo, mio studio.

Avanti a me Dr. Roberto Romoli fu Egisto, Notaio in Firenze ed iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, senza assistenza di testimoni, per avervi i componenti, che ne hanno i requisiti di legge, espressamente e concordemente rinunziato col mio consenso, sono presenti i Signori:

- REGGIANI Dr. Alessandro, nato a Vallarsa il 2 dicembre 1941, dirigente, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente di cui in appresso, che dichiara di intervenire alla stipula del presente atto in rappresentanza, nella sua qualità di Direttore Generale dell'"Azienda USL N. 11 di Empoli Valdeisa Valdarno", con sede legale in Empoli, Via Mazzini n. 17, codice fiscale e partita IVA 04616830487, tale nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana in data 9 novembre 1999 n. 359;

- MARTINI Dr. Maurizio, dirigente, nato a Firenze il 28 ottobre 1946, domiciliato presso la sede dell'ente di cui in appresso, che dichiara di intervenire alla stipula del presente atto in rappresentanza, nella sua qualità di Direttore della Struttura Complessa Organizzazione delle risorse di beni e servizi e legale rappresentante, in assenza del Direttore Generale, dell'"Azienda U.S.L. N. 10 di Firenze", con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1, codice fiscale e partita IVA 04612810483, alla stipula del presente atto autorizzato mediante delibera del Direttore Generale, Dr. Paolo Menichetti, in data 11 luglio 2003, n. 421, che in copia autentica si allega al presente atto sotto lettera "A";

- CALABRETTA Dr. Salvatore, nato a Roma il 20 luglio 1953, dirigente, domiciliato presso la sede dell'ente di cui in appresso, che dichiara di intervenire alla stipula del presente atto in rappresentanza dell'"Azienda Ospedaliera Careggi", con sede legale in Firenze, Viale Pieraccini n. 17, codice fiscale e partita IVA 04612750481, alla stipula del presente atto autorizzato dal Direttore Generale di detto ente Dr. DES DORIDES Andrea, nato a Roma il 31 luglio 1948, dirigente, domiciliato presso la sede dell'ente di cui sopra, con atto di procura speciale da me rogato in data 17 luglio 2003 Rep. n. 23892, che in originale si allega al presente atto sotto lettera "B";

- FOLLI Carla, nata a Impruneta il 18 settembre 1956, dirigente, domiciliata presso la sede dell'ente di cui in appresso, che dichiara di intervenire alla stipula del presente atto in rappresentanza, nella sua qualità di Dirigente dell'area Acquisti e Attività Tecniche e legale

Registrato alla Agenzia delle Entrate di Firenze
 in data 1/8/2003 al n. 2187114


rappresentante, in assenza del Direttore Generale, dell'"Azienda Ospedaliera Meyer" con sede legale in Firenze, Via Luca Giordano n. 7/M, codice fiscale e partita IVA 02175680483, alla stipula del presente atto autorizzata mediante delibera del Direttore Generale Dr. Riboldi Franco Cesare, in data 11 giugno 2003 n. 48, che in copia autentica si allega al presente atto sotto lettera "C";

- MAJRICI Massimo, nato a Siena il 25 giugno 1964, funzionario, domiciliato presso la sede dell'ente di cui in appresso, che dichiara di intervenire alla stipula del presente atto in rappresentanza dell'"Azienda U.S.L. n. 7 di Siena", con sede legale in Siena, Via Roma n. 75/77, codice fiscale e partita IVA 00388270522, alla stipula del presente atto autorizzato dal Direttore Generale di detto ente Dr. Malucelli Roberto, nato a Ravenna il 3 settembre 1943, dirigente, domiciliato presso la sede dell'ente di cui sopra, con atto di procura speciale rogato dal Notaio Antonio Zorzi di Siena in data 14 luglio 2003 Rep. n. 3644, che in originale si allega al presente atto sotto lettera "D";

- MAESTRELLI Ing. Stefano, nato a Viareggio il 23 ottobre 1952, dirigente, domiciliato presso la sede dell'ente di cui in appresso, che dichiara di intervenire alla stipula del presente atto in rappresentanza dell'"Azienda Unità Sanitaria Locale 12 di Viareggio", con sede legale in Lido di Camaiore, Via Aurelia n. 335, codice fiscale e partita IVA 00523180461, alla stipula del presente atto autorizzato, dal Direttore Generale di detto ente Dr. SASSOLI Dr. Giancarlo, nato a Castel Focognano il 18 aprile 1943, dirigente, domiciliato presso la sede dell'ente di cui sopra, con atto di procura speciale da me rogato in data 3 luglio 2003 Rep. n. 23829, che in originale si allega al presente atto sotto lettera "E";

- LUATTI Giampiero, nato a Montepulciano il 20 novembre 1962, dirigente, domiciliato presso la sede dell'ente di cui in appresso, che dichiara di intervenire alla stipula del presente atto in rappresentanza dell'"Azienda Unità Sanitaria Locale n. 8 di Arezzo", con sede legale in Arezzo, Via Fonte Veneziana n. 9, codice fiscale e partita IVA 01458450515, alla stipula del presente atto autorizzato dal Direttore Generale di detto ente Dr. Fabbri Luciano, nato a Sovicille il 27 giugno 1943, dirigente, domiciliato presso la sede dell'ente di cui sopra con atto di procura speciale rogato dal Notaio Nadio Barbagli di Arezzo in data 15 luglio 2003 Rep. n. 53892, che in originale si allega al presente atto sotto lettera "F";

- ASARO Dr. Massimo, nato a Bari l'8 febbraio 1971, funzionario, domiciliato presso la sede dell'ente di cui in appresso, che dichiara di intervenire alla stipula del presente atto in rappresentanza della "SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA", con sede legale in Pisa, Piazza dei Cavalieri n. 7, codice fiscale 80003050307, alla stipula del



presente atto autorizzato dal Vicedirettore di detto ente Prof. Lorenzo Foà, nato a Firenze il 26 luglio 1937, docente universitario, domiciliato presso la sede dell'ente di cui sopra, con atto di procura speciale rogato dal Notaio Barbara Bartolini di Pisa in data 17 luglio 2003 Rep. n. 13527, che in originale si allega al presente atto sotto lettera "G";

- VAGELLI Dr.ssa Annalisa, nata a Pontedera il 28 ottobre 1965, funzionario, domiciliata presso la sede dell'ente di cui in appresso, che dichiara di intervenire alla stipula del presente atto in rappresentanza dell'"Azienda Ospedaliera Pisana", con sede legale in Pisa, Via Zamenhof n. 1, codice fiscale e partita IVA 01310860305, alla stipula del presente atto autorizzata dal Direttore Generale di detto ente Dr. Bizzarri Antonio, nato a Cascina il 31 luglio 1938, dirigente, domiciliato presso la sede dell'ente di cui sopra, con atto di procura speciale rogato dal Notaio Francesco Gambini di Pisa in data 16 luglio 2003 Rep. n. 48117, che in originale si allega al presente atto sotto lettera "H";

- PERINI Dr.ssa Elena, nata a Pisa il 27 gennaio 1966, dirigente, domiciliata presso la sede dell'ente di cui in appresso, che dichiara di intervenire alla stipula del presente atto in rappresentanza dell'"UNIVERSITA' DI PISA", con sede legale in Pisa, Lungarno Pacinotti nn. 43-44, codice fiscale 80003670504, alla stipula del presente atto autorizzata dal Rettore di detta Università Prof. Marco Pasquali, nato a Cremona il 2 marzo 1947, docente universitario, domiciliato presso la sede dell'ente di cui sopra con atto di procura speciale rogato dal Notaio Barbara Bartolini di Pisa in data 17 luglio 2003 Rep. n. 13529, che in originale si allega al presente atto sotto lettera "I";

- SCOITO Paolo, nato a Siena il 27 luglio 1945, dirigente, domiciliato presso la sede dell'ente di cui in appresso, che dichiara di intervenire alla stipula del presente atto in rappresentanza dell'"Azienda Unità Sanitaria Locale n. 9 di Grosseto", con sede legale in Grosseto, viale Cimabue n. 109, codice fiscale e partita IVA 00315940536, alla stipula del presente atto autorizzato dal Direttore Generale di detto ente Dr. Ricci Giuseppe, nato a Massa il 12 marzo 1950, dirigente, domiciliato presso la sede dell'ente di cui sopra, con atto di procura speciale rogato dal Notaio Bruno Detti di Pitigliano in data 11 luglio 2003 Rep. n. 50263, che in originale si allega al presente atto sotto lettera "L";

- CERAGIOLI Ing. Niccolò, nato a Pietrasanta il 9 luglio 1966, dirigente, domiciliato presso la sede dell'ente di cui in appresso, che dichiara di intervenire alla stipula del presente atto in rappresentanza dell'"Azienda Unità Sanitaria Locale n. 2 di Lucca", con sede legale in Lucca, frazione Monte San Quirico, Via per S. Alessio s.n.c, codice fiscale e partita IVA 00559320460, alla stipula del presente atto autorizzato dal Direttore Generale di detto ente Ing. Tavanti



Oreste, nato a Castiglion Fiorentino il 1° dicembre 1945, dirigente, domiciliato presso la sede dell'ente di cui sopra, con atto di procura speciale rogato dal Notaio Aldo Mignone di Lucca in data 16 luglio 2003 Rep. n. 10937, che in originale si allega al presente atto sotto lettera "M".

- FAILLACE Raffaele, nato a San Lorenzo Bellizzi (CS) il 30 aprile 1944, dirigente, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente di cui in appresso, che dichiara di intervenire alla stipula del presente atto in rappresentanza, nella sua qualità di Direttore Generale dell'"Azienda Sanitaria Locale 5 di Pisa", con sede legale in Pisa, Via Zamenhof n. 1, codice fiscale e partita IVA 01311020505, tale nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana in data 12 luglio 2000 n. 240;

- GOMBOLI Dr. Marco, nato a Firenze l'11 dicembre 1947, residente a San Casciano in Val di Pesa in Via Montecalvi, codice fiscale GMB MRC 47T11 D612A

Detti componenti, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiarano e convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

(Costituzione, denominazione e sede)

E' costituita tra:

- "Azienda USL N. 11 di Empoli Valdelsa Valdarno";
- "Azienda U.S.L. N. 10 di Firenze";
- "Azienda Ospedaliera Careggi" di Firenze;
- "Azienda Ospedaliera Meyer" di Firenze;
- "Azienda Sanitaria Locale 5" di Pisa;
- "Azienda U.S.L. n. 7 di Siena";
- "Azienda Unità Sanitaria Locale 12 di Viareggio";
- "Azienda Unità Sanitaria Locale n. 8 di Arezzo";
- "SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA";
- "Azienda Unità Sanitaria Locale 9 di Grosseto";
- "Azienda Unità Sanitaria Locale 2 di Lucca";
- "Azienda Unità Sanitaria Locale 5 di Pisa";
- "UNIVERSITA' DI PISA";

una Società consortile a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2615 ter c.c., sotto la denominazione "SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA Società Consortile a responsabilità limitata", in forma abbreviata "C.E.T. s.c.r.l.", con sede in Firenze, Via Caduti di Cefalonia n. 44.


ARTICOLO 2

(Statuto)

L'oggetto, la durata e tutte le altre norme che regolano la vita della società sono contenute nello Statuto Sociale, costituito da numero 23 (ventitrè) articoli, che, approvato dai componenti e vidimato a norma di legge, si allega al presente atto sotto lettera "N", per formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 3

(Capitale sociale)






Il capitale sociale è fissato in euro (ventinovemilacinquecentotrentacinque), ed è diviso ai sensi dell'art. 2474 c.c..

Il capitale viene sottoscritto dai soci costituenti seguenti rispettive misure:

- "Azienda USL N. 11 di Empoli Valdelsa Valdarno", per euro 1.179 (millecentosettantanove);
- "Azienda U.S.L. N. 10 di Firenze", per euro 4.137 (quattromilacentotrentasette);
- "Azienda Ospedaliera Careggi", per euro 4.824 (quattromilaottocentoventiquattro);
- "Azienda Ospedaliera Meyer", per euro 531 (cinquecentotrentuno);
- "Azienda U.S.L. n. 7 di Siena", per euro 2.784 (duemilasettecentottantaquattro);
- "Azienda Unità Sanitaria Locale 12 di Viareggio", per euro 2.634 (duemilaseicentotrentaquattro);
- "Azienda Unità Sanitaria Locale n. 8 di Arezzo" per euro 2.142 (duemilacentotrentadue);
- "SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA", per euro 216 (duecentosedici);
- "Azienda Unità Sanitaria Locale 9 di Grosseto", per euro 1.215 (milleduscentoquindici);
- "Azienda Unità Sanitaria Locale 2 di Lucca", per euro 1.956 (mille novecentocinquantasei);
- "Azienda Unità Sanitaria Locale 5 di Pisa", per euro 1.218 (milleduecentodiciotto);
- "UNIVERSITA' DI PISA", per euro 2.460 (duemilaquattrocentosessanta);
- "Azienda Ospedaliera Pisana", per euro 4.239 (quattromiladuecentotrentanove).

I componenti dichiarano di aver versato ciascuno almeno i tre decimi del capitale sottoscritto, per la complessiva somma di euro 10.538,4 (diecimilacinquecentotrentotto virgola quattro), e mi presentano regolari ricevute degli Istituti di Credito depositari, che, in copia certificata conforme da me notaio in data odierna, si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "Z".

I costituenti la Società stabiliscono inoltre che, poiché il capitale della Società in oggetto avrebbe dovuto essere dell'importo di 30.000 (trentamila) Euro e la quota mancante al raggiungimento di tale importo avrebbe dovuto essere sottoscritta dalla Regione Toscana, promotrice dell'iniziativa, che per ragioni di ordine tecnico non è stata in grado di partecipare oggi alla costituzione, non appena saranno stati risolti i problemi di ordine tecnico della Regione Toscana il capitale della Società sarà aumentato da Euro 29.535 (ventinovemilacinquecentotrentacinque) a Euro 30.000



(trentamila) mediante emissione alla pari di una quota di
Euro 465 (quattrocentosessantacinque)
riservata alla Regione Toscana; all'uopo sarà adottata
apposita delibera.

ARTICOLO 4

(Esercizio sociale)

Gli esercizi sociali si chiuderanno il giorno trentuno dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2003.

ARTICOLO 5

(Amministrazione e rappresentanza)

La Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da n. 5 (cinque) membri che rimarranno in carica per un triennio e comunque fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2005.

Vengono nominati membri del Consiglio di Amministrazione i Signori:

- Dr. Marco Gomboli, sopra generalizzato;
- Dr. Marco Pasquali, sopra generalizzato, residente a Fisa, Via S. Michele degli Scalzi n. 51;
- Dr. Alessandro Reggiani, sopra generalizzato, residente a Ferrara in Via delle Scienze n. 20;
- Dr. Raffaele Faillace, sopra generalizzato, residente a Firenze in Borgo San Frediano n. 51;
- Dr. Roberto Malucelli, sopra generalizzato, residente a Roma, Via Picco dei Tre Signori n. 2;

Viene nominato Presidente del consiglio di Amministrazione il Dr. Marco Gomboli.

I membri del Consiglio di Amministrazione presenti Marco Gomboli, Alessandro Reggiani e Raffaele Faillace dichiarano di accettare la carica loro conferita e di non trovarsi nei casi di ineleggibilità o decadenza previsti dalla legge e delegano me Notaro a curare tutte le pratiche per la relativa iscrizione presso il Registro delle Imprese.

ARTICOLO 6

(Iscrizione Registro Imprese e ritiro dei tre decimi)


I comparenti dichiarano di autorizzare il Dr. Marco Gomboli a curare le pratiche occorrenti per la legale costituzione della Società, con autorizzazione ad apportare al presente atto e all'allegato Statuto quelle modifiche e aggiunte che fossero richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

I comparenti dichiarano di autorizzare il Dr. Marco Gomboli a riscuotere i tre decimi del capitale sociale presso le Banche depositarie, con facoltà di rilasciare quietanza, esonerando i detti Istituti da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 7

ATTIVITA'

L'attività della "SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA Società



Consortile a responsabilità limitata" è ad esclusivo beneficio dei consorziati.

ARTICOLO 8

(Spese)

Sono a carico della Società le spese del presente atto, nonché quelle necessarie per la sua costituzione, le quali complessivamente ammontano, in modo approssimativo, a euro 4.000 (quattromila).

Le parti dispensano me Notaio dalla lettura degli allegati escluso lo statuto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte scritto con strumento elettronico da persona di mia fiducia, e in parte scritto di mia mano.

Del medesimo e dello statuto ho dato lettura ai comparenti, che, a mia domanda, lo dichiarano conforme alla propria volontà, lo approvano e lo confermano.

Consta il presente atto di quattro fogli per quattordici pagine.


F.to: Reggiani Alessandro, Martini Maurizio, Calabretta Salvatore, Folli Carla, Maurici Massimo, Maestrelli Stefano, Luatti Giampiero, Asaro Massimo, Vagelli Annalisa, Perini Elena, Scotto Paolo, Ceragioli Nicola, Faillace Raffaele, Gomboli Marco, Dr. Roberto Romoli Notaio.


E' COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, COMPOSTA DA
N. 02 FOGLI, CHE SI RILASCIA
PER S. G. P. S. C. O. L. I.

FIRENZE,

2 settembre 2003

Luca Letti





STATUTO della
SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA

TITOLO I

ART. 1

(Denominazione sociale - Sede)

E' costituita una società consortile sotto forma di società a responsabilità limitata avente la denominazione sociale di "SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA, società consortile a responsabilità limitata", in forma abbreviata "C.E.T. S.c.r.l."

La società consortile ha sede in Via Caduti di Cefalonia, 44 - Firenze.

ART. 2

(Oggetto sociale)

La società ha finalità consortili e persegue la razionalizzazione dell'uso dell'energia allo scopo del più corretto impiego delle risorse naturali in armonia con la protezione dell'ambiente dall'inquinamento derivante dai residui della combustione. Scopo sociale è:

- a) l'acquisto dell'energia necessaria a soddisfare il bisogno dei consorziati alle migliori condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o estero; in particolare la società consortile potrà intrattenere tutti i rapporti pre-contrattuali e contrattuali con i fornitori e i prestatori di servizio di trasporto, e nello specifico valutare le offerte, negoziare eventuali mutamenti, stipulando in nome e per conto dei soci gli atti contrattuali di somministrazione e eventualmente di trasporto alle migliori condizioni di mercato possibili, gestire contratti nella loro fase di esecuzione e aderire a convenzione ex. Art. 26 l. 488/1999.
- b) la razionalizzazione ed il contenimento dei consumi energetici dei soci;
- c) la promozione delle iniziative finalizzate all'ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico e dei consumi erogati in favore dei soci;
- d) la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica ai soci per materie attinenti all'oggetto sociale.

Inoltre la società consortile, operando con principi di economicità e trasparenza, potrà per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, sempre per conto e nell'interesse esclusivo dei soci, svolgere qualunque operazione finanziaria, commerciale, bancaria, immobiliare, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie, ponendo in essere gli atti occorrenti con terzi e Pubbliche Amministrazioni.

Potrà ricevere contributi determinati dall'assemblea d'intesa con gli enti pubblici e privati che intendono sostenere l'attività consortile della società per il conseguimento del suo oggetto sociale. Tali soggetti sostenitori vengono iscritti, su loro richiesta e previa delibera del consiglio di ammini-



Allegato

N

Rep. n.

23801

Fasc. n.

M745



strazione, in un apposito albo tenuto dalla società.

ART. 3

(Divieto di distribuzione degli utili)

E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio, sotto qualsiasi forma, ai soci consorziati.

ART. 4

(Durata della società)

La durata della società consortile è fissata, in anni venti dal giorno della sua legale costituzione, in seguito la durata sarà prorogata tacitamente di anno in anno. La società potrà essere anche anticipatamente sciolta dall'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

ART. 5

(Requisiti dei soci)

I soci devono essere enti pubblici, società a prevalente partecipazione pubblica e associazioni la cui organizzazione possa essere migliorata e razionalizzata partecipando all'attività consortile.

La rappresentanza delle società, enti e associazioni ammesse a far parte della società consortile sarà esercitata dal legale rappresentante pro-tempore o da persona delegata all'uopo.

Ogni variazione nominativa del rappresentante dovrà essere comunicata alla società consortile, entro 30 giorni dalla data del trasferimento della titolarità o della delibera che ha modificato la rappresentanza o la delega, per effettuare le annotazioni nel libro dei soci.


ART. 6

(Obblighi dei soci)

Oltre alle quote di conferimento i soci sono tenuti a versare alla società consortile in contributo annuo per la copertura delle spese amministrative, legali o di supporto tecnico logistico per il conseguimento degli scopi della società consortile. L'importo di tale contributo sarà determinato preventivamente di anno in anno dall'Assemblea ordinaria dei consorziati sulla base di una relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Il socio è altresì obbligato:

- a) Su richiesta del Consiglio di Amministrazione e previa determinazione di un adeguato compenso, a prestare i propri servizi per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività consortile;
- b) A trasmettere al Consiglio di Amministrazione tutti i dati e le notizie anche se di natura riservata da questo richiesta ed attinenti agli scopi sociali;
- c) A rimborsare le spese sostenute dalla società consortile a sua richiesta e per suo conto, risarcire i danni e le perdute subite dalla società medesima e ad esso imputabili;
- d) Osservare lo statuto, il regolamento interno e le delibe



razioni sociali e favorizza gli interessi della società consortile.

ART. 7

(Esclusione e recesso del socio)

Il socio potrà essere escluso dalla società consortile per i seguenti motivi:

- a) divenga privo anche di uno solo dei requisiti per l'ammissione alla società consortile;
- b) sia soggetto a procedure concorsuali;
- c) non esegua il pagamento della quota di capitale sociale nel termine prescritto, o non versi il contributo di cui al precedente art.6, 1° comma;
- d) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi della società consortile o non sia più in grado di partecipare al conseguimento degli scopi sociali.

Quando l'esclusione non ha luogo di diritto, essa deve essere deliberata dall'assemblea dei soci a maggioranza assoluta non computando nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data dell'invio della comunicazione al socio escluso per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Entro il termine di trenta giorni a pena di decadenza il socio escluso può fare opposizione davanti al collegio arbitrale.

Il socio può recedere dalla società consortile quando sussista una giusta causa.

Il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno un mese.

Il socio escluso o receduto, ha diritto al rimborso delle sole quote di partecipazione, al valore nominale.

Nel caso di recesso e di esclusione la quota di partecipazione del socio receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quella degli altri soci, previa corresponsione del valore nominale.

A titolo di risarcimento del danno il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'acquisizione gratuita della partecipazione del socio escluso a beneficio del patrimonio sociale.

TITOLO III

ART. 8


(Capitale sociale)

Il capitale sociale è di Euro 29.535 (ventinovemilacinquecentotrentacinque) ed è ripartito in quote ai sensi di legge.

ART. 9

(Cessione delle quote)

Le quote possono essere trasferite con effetto verso la società soltanto se la cessione è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, con delibera presa con il voto favorevole di



2/3 dei suoi componenti da adottarsi entro un mese dal giorno in cui è pervenuta la richiesta che deva indicare il numero delle quote da trasferire, il prezzo ed i termini di pagamento. Qualora il Consiglio di Amministrazione rifiuti il consenso al trasferimento, deve indicare nella stessa delibera altro soggetto disposto all'acquisto delle quote, in sostituzione di quello non gradito.

ART. 10

(Esercizio sociale - Bilancio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio a norma di legge.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro i termini di legge dalla chiusura dell'esercizio, in tempo utile affinché entro lo stesso termine gli amministratori provvedano al deposito del bilancio approvato dall'assemblea presso la cancelleria del tribunale.

TITOLO IV

ART. 11

(Organi della società)

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente ed il vicepresidente, se nominato;
- d) il Collegio Sindacale.

ART. 12


(Assemblea dei soci)

L'assemblea è convocata presso la sede della società o in altro luogo purché in Italia, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, quando questi lo ritenga opportuno, su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale, o negli altri casi previsti dalla legge, mediante avviso di convocazione da spedire con raccomandata, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'elenco delle materie da trattare, la data e l'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, e sono intervenuti tutti gli amministratori. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non di ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, l'assemblea stessa elegge il proprio presidente.

I verbali dell'assemblea sono redatti dal Segretario Amministrativo, a meno che il verbale vada redatto ai sensi di legge.



ge da un notaio.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria:

- a) Approva il bilancio;
- b) nomina gli amministratori, il Presidente, determinandone il compenso;
- c) nomina il collegio tecnico composto dai rappresentanti degli Enti consorziati, le cui modalità di funzionamento e caratteristiche sono fissate nel regolamento interno di cui al successivo art. 21.
- d) impartisce le direttive generali di azione della società delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine indicato dall'art.10, del presente statuto.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Se i soci intervenuti o rappresentati non raggiungono il capitale indicato nel comma precedente, l'assemblea in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti con la sola eccezione della delibera relativa alla determinazione del contributo annuo previsto dall'art.6 che dovrà essere approvata sempre almeno dal 51% del capitale sociale.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della società, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

ART. 15

(Rappresentanza nell'assemblea)

Il socio può farsi rappresentare in caso di impedimento con delega scritta da conservarsi da parte della società.

Nessuno può rappresentare più di due soci.

ART. 16

(Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione



composto da un minimo di tre ad un massimo di sette amministratori.

L'assemblea nomina gli amministratori, scegliendoli anche tra non soci, dopo averne stabilito il numero.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società consortile esclusi quelli che per legge o statuto sono demandati all'assemblea.

Il Consiglio può delegare al Presidente tutti o parte dei propri poteri ad eccezione di quelli che per legge o per statuto sono demandati espressamente al consiglio di amministrazione.

Può conferire incarichi speciali ai singoli consiglieri specificandone le attribuzioni ed i corrispettivi.

Provvede ad ogni atto relativo al personale della società.

Il Consiglio si riunisce nella sede della società o altrove purché in Italia tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda da oltre la metà dei suoi membri.

La convocazione del consiglio è fatta dal presidente con lettera inviata tre giorni prima e, nei casi di urgenza, con fax o e-mail almeno un giorno prima, al domicilio di ciascun consigliere.

In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti oltre al presidente, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del presidente.

Dalle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Amministrativo. Il Segretario Amministrativo è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne fissa oltre alle attribuzioni anche il compenso.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si procede a norma dell'art. 2386 C.C.

ART.17

(Presidente)

Il presidente della società e del consiglio di amministrazione nominato da quest'ultimo tra i suoi membri, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il presidente:

- a) convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il consiglio di amministrazione;
- b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi della società;
- c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'as-

assemblea o dal consiglio di amministrazione;
1) vigila sulla tenuta e la conservazione dei documenti;
2) accerta che si operi in conformità degli interessi della società consortile.

ART. 18

(Rappresentanza della società - Firma sociale)

Al presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio.

ART. 19

(Collegio Sindacale)

L'assemblea anche quando non ricorrano i requisiti previsti dalla legge può nominare un collegio sindacale o un revisore contabile o una società di revisione per il controllo legale dei conti.

Il collegio sindacale se nominato è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

TITOLO V

ART. 20

(Scioglimento della società)

In caso di scioglimento della società l'assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri.

Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso delle quote di partecipazione, potrà essere devoluto con deliberazione dell'assemblea dei soci ad organismi aventi scopi consortili o finalità sociali analoghi o strumentali a quelli della società.

ART. 21

(Regolamento interno)

Qualora necessario od opportuno l'assemblea approva in regolamento interno per l'applicazione del presente statuto al fine di assicurare il miglior funzionamento della società consortile.

Tale regolamento disciplinerà anche il collegio tecnico nominato dal Consiglio di Amministrazione.


ART. 22

(Componimento delle controversie)

Qualsiasi controversia tra i soci tra loro o tra i soci e la società relativa alla interpretazione o applicazione dell'atto costitutivo, dello statuto e del relativo regolamento, è decisa da un collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, che assume la funzione di Presidente; dagli altri arbitri così nominati, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Firenze.

ART. 23

(Norma di rinvio)



Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile vigenti in materia.

E.to: Reggiani Alessandro, Martini Maurizio, Calabretta Salvatore, Folli Carla, Maurici Massimo, Maestrelli Stefano, Luatti Giampiero, Asaro Massimo, Vagelli Annalisa, Perini Elena, Scotto Paolo, Ceragioli Nicola, Faillace Raffaele, Gomboli Marco, Dr. Roberto Romoli Notaio.



M.C. B

Bettini

**Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. s.c.r.l.)**

Via Caduti di Cefalonia, 44 - Firenze (50127)

Cod. fisc./P.iva n 05344720486

Soggetti consorziati:

- AUSL di Lucca, Pisa, Siena, Arezzo, Grosseto, Firenze, Empoli Viareggio
- Aziende Ospedaliere Pisana, Careggi, Meyer
- Università di Pisa e Scuola Normale Superiore
- Regione Toscana Giunta Regionale

Mezzoni
D'Amico
Lippa

Prot. n. 00034/2003

24/11/2003

OGGETTO: Adesione al C.E.T. nuovi soci.

RACCOMANDATA**Al Direttore Generale dell'ARPAT****Via N. Porpora, 22****50144 FIRENZE**

Ho il piacere di comunicarVi che la Società Consortile Energia Toscana ha accettato la richiesta di ingresso in qualità di nuovo socio da Voi presentata.

Affinché sia possibile usufruire della fornitura di energia elettrica alle condizioni risultanti dall'aggiudicazione della gara europea in corso, a partire dal 1° gennaio 2004 (nel caso non fosse già stato provveduto), occorre:

- 1) inviare all'attuale fornitore di energia elettrica (Enel) a mezzo lettera raccomandata A.R. entro e non oltre il 30 novembre 2003, richiesta di recesso dalla fornitura a far data dal 1° gennaio 2004;
- 2) Adottare, da parte degli organi di codesto Ente, un atto formale di adesione al C.E.T., nel quale dovrà essere espressamente indicata (se diversa dal legale rappresentante) la persona autorizzata e designata per la sottoscrizione dell'atto notarile di adesione al Consorzio, nonché la quota di capitale sociale di competenza (pari a € 205 per GWh dei consumi rilevati al 31/12/2002).
- 3) Versamento del capitale sociale (almeno i 3/10) sul C/C bancario n. 13949.91 - CAB 2801, ABI 1030 - intestato alla Società Consortile Energia Toscana, presso il Monte dei Paschi di Siena - Agenzia n. 1 - Firenze.



Vi comunico inoltre che la regolarizzazione dell'adesione al C.E.T. sarà formalizzata, (fatte salve eventuali variazioni al programma stabilito che in tal caso Vi saranno comunicate tempestivamente), presso lo Studio del notaio Roberto Romoli, via Giusti n. 3 Firenze (tel. 055 2477221) il giorno 18 dicembre 2003 alle ore 10,30.


Pertanto, si raccomanda di provvedere con la massima sollecitudine agli adempimenti previsti.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Dr. Marco Gomboli

Per Info: tel 055/4384309 (f. Perini)





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che una copia del presente decreto è stato pubblicato all'Albo dell'Agenzia dal **09 Dic 2003** e vi rimarrà affissa per 10 giorni consecutivi.

Il Responsabile Area
Atti Amministrativi e Legali
Dott. Giancarlo Gentileschi

E' copia, composta da n. _____ fogli e n. _____ facciate, conforme all'originale conservato nella raccolta ufficiale dei decreti dell'Agenzia

Si rilascia in carta libera per uso amministrativo
 copia conforme

Firenze

PROCEDURA DI CONTROLLO E DI ESECUTIVITA'

- Decreto immediatamente eseguibile
- Decreto inviato al Collegio dei Revisori con nota prot. n. **33487/2.14 del 11 Dic 2003**
- Decreto inviato alla Giunta Regionale con nota prot. n. _____ del _____
- Chiarimenti/Elementi integrativi richiesti dalla G.R.T. con decisione n. _____ del _____
- Controdeduzioni trasmesse alla G.R.T. il _____ con nota n. _____
- Decreto non approvato dalla G.R.T. con decisione n. _____ del _____
- Decreto approvato dalla G.R.T. con decisione n. _____ del _____
- Decreto esecutivo per decorrenza dei termini dal _____ ai sensi del 3° comma dell'art. 41 della L.R.T. n° 22 del 08.03.2000
- Decreto revocato con atto n. _____ del _____ Decreto modificato con atto n. _____ del _____

Il Responsabile Area
Atti Amministrativi e Legali
Dott. Giancarlo Gentileschi

